



IL TAR LOMBARDIA CHIARISCE CHE I PUA (PIANI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA) SONO ATTIVITA' PROFESSIONALE

10 dicembre 2008. E' questa, in sintesi, quanto si ricava dall'Ordinanza n. 1768/2008 (*pronunciata il 3 dicembre scorsa ma depositata oggi*) al TAR Milano, al quale si erano rivolti i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Lombardia (*appoggiati dal Collegio Nazionale*) insieme ad alcuni Collegi provinciali dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati della Lombardia (*in dissidio rispetto al loro Collegio Nazionale, che non era intervenuto nella vicenda*).

I precedenti. Con la Legge Regionale n. 37/1993 la Lombardia aveva previsto misure per limitare lo smaltimento di liquami nei terreni e così ridurre l'inquinamento della falda acquifera con i nitrati, un problema già allora molto sentito.

In particolare la Regione aveva previsto che sui terreni agricoli potessero essere smaltiti liquami in una quantità pari alla capacità del terreno di assorbirli, senza creare problemi di inquinamento alle acque; dunque le aziende zootecniche ed agricole che intendevano effettuare smaltimenti dovevano presentare un "*PUA-Piano di Utilizzo Agronomico*" redatto e sottoscritto da un Agrotecnico, da un Agrotecnico laureato oppure da un Perito agrario ovvero da un altro professionista del settore in possesso di abilitazione professionale.

L'introduzione dei PUA ha poi dato buoni effetti rispetto alla riduzione degli inquinanti e, perciò, aveva prodotto vivo stupore la recente decisione della Regione di disattendere (*con una semplice deliberazione*) i principi contenuti nella sua stessa legge regionale n. 37/1998, in pratica consentendo a ciascun imprenditore agricolo o zootecnico di redigere in seconda battuta i PUA **direttamente e senza alcun controllo tecnico.**

Contro una simile decisione della Giunta Regionale, che andava in contrasto con la stessa L.R. n. 37/1993, i Collegi professionali degli Agrotecnici e dei Periti agrari della Lombardia (*con il supporto del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati*) avevano impugnato gli atti innanzi al TAR Milano, chiedendone la sospensiva.

La Camera di Consiglio si è svolta il 3 dicembre scorso, con successivo deposito dell'Ordinanza in data odierna.

Nel decidere sulla richiesta di provvedimento cautelare richiesto dai Collegi ricorrenti i Giudici amministrativi hanno inteso negarla, ma sulla base di un principio favorevolissimo ai Collegi ricorrenti; precisamente così recita la motivazione:

"... considerato che gli atti impugnati non sono in grado, nell'immediato, di produrre alcun effetto pregiudizievole nei confronti dei ricorrenti in quanto, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, "in prima fase ossia sino al 31.12.08" i piani di utilizzazione economica "dovranno essere firmati da un professionista". Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare per difetto del periculum ..."

e dunque il TAR non ha concesso il provvedimento cautelare sulla base del fatto che, al momento, non vi sarebbe “nulla da sospendere” (*manca cioè il “periculum in mora”*) in quanto è stato stabilito che sino al 31 dicembre 2008 i PUA possono essere presentati solo se firmati da un libero professionista, sia esso Agrotecnico, Agrotecnico laureato ovvero Perito agrario.

Posto che i PUA presentati in questi giorni ovvero entro il 31 dicembre 2008 “valgono” per il 2009, ciò significa che l’Ordinanza del TAR Milano fa salve tutte le prerogative professionali delle categorie ricorrenti, mentre entro il prossimo anno il TAR certamente pronuncerà la sentenza di merito.

Molto soddisfatto si è dichiarato **Roberto Orlandi**, Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, il quale ha dichiarato “*L’Ordinanza del TAR Milano ha definitivamente chiarito quanto da noi sempre sostenuto, e precisamente che i PUA -per il loro contenuto- rappresentano una **competenza professionale**, fra l’altro volta a garantire un interesse pubblico, legato alla salubrità delle acque e dell’ambiente, laddove una simile attività non può essere demandata al libero arbitrio delle stesse imprese agricole che producono i reflui da smaltire, a pena di futuri gravi danni ambientali”.*

Il TAR Milano ha chiarito -prosegue Orlandi- che siamo in presenza di un qualificato elaborato professionale e che, dunque, sino a tutto il 2009 i PUA potranno essere validamente presentati solo se sottoscritti da liberi professionisti con adeguata preparazione”.